

(N. 2847)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3149)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1953

Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo
su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione annuale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

- 1° benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;
- 2° oli di semi alimentari;
- 3° caffè e surrogati del caffè;
- 4° zucchero;

5° birra;

6° spiriti e alcool denaturato.

L'imposta non può eccedere la misura di lire 10 a litro per la benzina e di lire 7 a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il comune di Livigno può, inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima del 10 per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.